REGOLAMENTO (CEE) N. 528/74 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1974

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1020/70, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72 [4], stabilisce fra l'altro i centri di commercializzazione della Repubblica federale di Germania ; che il testo attuale di detto articolo consente interpretazioni divergenti ; che occorre pertanto formularlo con maggiore chiarezza ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1020/70 è modificato come segue :

« *Articolo 1*

Nella Repubblica federale di Germania :

a) il centro di commercializzazione per i vini da pasto di tipo R III è :

Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland) ;

b) i centri di commercializzazione per i vini da pasto di tipo A II sono :

Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland) ;

c) il centro di commercializzazione per i vini da pasto di tipo A III è :

Mosel-Rheingau. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 1°. 6. 1970, pag. 16.
(4) GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.